



Briona  
Via G. Solaroli, 11

Caltignaga  
Via Roma, 16

Fara Novarese  
Piazza Libertà, 16



# **UNIONE NOVARESE 2000**

## ***Briona - Caltignaga - Fara Novarese***

Provincia di Novara

### **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI**

D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. \*\* del \*\*

## INDICE SISTEMATICO

### TITOLO I – NORME DI CARATTERE GENERALE

|  |  |
|--|--|
| Art. 1 - Oggetto del regolamento.....                    |  |
| Art. 2 - Ambito di applicazione.....                     |  |
| Art. 3 - Classificazione dell'Unione Novarese 2000 ..... |  |
| Art. 4 - Categoria delle località .....                  |  |
| Art. 5 - Tariffe .....                                   |  |
| Art. 6 - Aumento stagionale .....                        |  |
| Art. 7 - Funzionario responsabile.....                   |  |
| Art. 8 - Forme di gestione del servizio.....             |  |

### TITOLO II – IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

|  |  |
|--|--|
| Art. 9 – Presupposto dell'imposta.....                                     |  |
| Art. 10 - Definizione di luogo pubblico e di luogo aperto al pubblico .... |  |
| Art. 11 – Soggetto passivo.....  |  |
| Art. 12 - Dichiarazione  |  |
| Art. 13 – Modalità di applicazione dell'imposta.....                       |  |
| Art. 14 – Applicazione delle maggiorazioni e riduzione imposte.....        |  |
| Art. 15 – Pubblicità luminosa e illuminata.....                            |  |
| Art. 16 – Pagamento dell'imposta.....                                      |  |
| Art. 17 – Pubblicità effettuata su spazi o aree comunali.....              |  |
| Art. 18 – Pubblicità ordinaria .....                                       |  |
| Art. 19 – Pubblicità con veicoli .....                                     |  |
| Art. 20 – Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni .....   |  |
| Art. 21 – Pubblicità varia .....   |  |
| Art. 22 – Riduzioni d'imposta.....   |  |
| Art. 23 – Esenzioni dall'imposta.....                                      |  |

### TITOLO III – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

|   |  |
|---|--|
| Art. 24 – Servizio delle pubbliche affissioni.....    |  |
| Art. 25 – Diritto sulle pubbliche affissioni .....    |  |
| Art. 26 – Riduzione del diritto.....                  |  |
| Art. 27 – Esenzioni del diritto.....                  |  |
| Art. 28 - Pagamento del diritto .....                 |  |
| Art. 29 – Modalità per le pubbliche affissioni.....   |  |
| Art. 30 – Affissioni urgenti, festive e notturne..... |  |

#### TITOLO IV – DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 31 - Attività di accertamento in rettifica e d'ufficio .....
- Art. 32 - Rimborsi .....
- Art. 33 - Procedura coattiva .....
- Art. 34 - Contenzioso .....
- Art. 35 – Sanzioni tributarie.....
- Art. 36 – Interessi.....
- Art. 37 – Sanzioni amministrative.....

#### TITOLO V – PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

- Art. 38 – Oggetto.....
- Art. 39 - Tipologia e quantità di impianti pubblicitari
- Art. 40 – Criteri generali.....
- Art. 41 – Richiesta di autorizzazione.....
- Art. 42 – Rilascio dell'autorizzazione.....
- Art. 43 – Rimozione dei mezzi pubblicitari o degli impianti per affissione dirette.....
- Art. 44 – Limitazione alla pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori.....
- Art. 45 – Impianti destinati alle pubbliche affissioni.....
- Art. 46 – Assegnazione di spazi per le affissioni dirette.....

#### TITOLO VI – NORME FINALI

- Art. 47 – Norme finali .....
- Art. 48 – Entrata in vigore.....

## TITOLO I – NORME DI CARATTERE GENERALE

### Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito del territorio dei Comuni di Briona, Caltignaga e Fara Novarese facenti parte dell'Unione Novarese 2000, di seguito denominata Unione, l'effettuazione nel territorio della pubblicità e delle pubbliche affissioni.
2. Stabilisce le modalità per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni, in conformità a quanto disposto dal capo I del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

### Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette rispettivamente ad un'imposta ovvero ad un diritto a favore dell'Unione nel cui territorio sono effettuate e nei limiti e secondo le prescrizioni degli articoli che seguono.

### Art. 3 - CLASSIFICAZIONE DELL'UNIONE NOVARESE 2000

1. L'UNIONE NOVARESE 2000, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 507/93, appartiene alla V° classe **(Comuni fino a 10.000 abitanti)** avendo una popolazione residente al 31 dicembre 2011 di n. 5.987 abitanti (Briona n. 1.257, Caltignaga n. 2.615 e Fara Novarese n. 2.115 ) e di conseguenza si applicano in tutto il territorio comunale le disposizioni impositive riferite a detta classe.

### Art. 4 - CATEGORIA DELLE LOCALITA'

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta e del diritto, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, le località del territorio dell'Unione Novarese sono suddivise in DUE categorie: categoria SPECIALE e categoria NORMALE, in relazione alla loro importanza nei limiti fissati dall'art. 4 del D. Lgs. 507/93.
2. Appartengono alla categoria SPECIALE le località elencate in apposito provvedimento adottato dalla Giunta dell'Unione entro sessanta giorni dalla approvazione del presente regolamento, modificabile con deliberazione della medesima **Giunta dell'Unione**.  
La superficie complessiva delle suddette località non è superiore al 35% (trentacinque per cento) del centro abitato di cui all'art. 4 del D.Lgs. 507/93, modificato con l'art. 10/1 della L. 448/2001, come **delimitato dalla deliberazione della G U n.\*\* del \*\*\*\***. La superficie degli impianti per le pubbliche affissioni, installati nelle località di categoria SPECIALE, non potrà superare la metà di quella complessiva.
3. Alla pubblicità ed alle affissioni avente carattere commerciale effettuate nelle località appartenenti alla categoria SPECIALE è applicata la maggiorazione del **100%** della tariffa normale.
4. Appartiene alla categoria NORMALE la restante parte del territorio non compresa nella categoria speciale di cui al comma 2.

### Art. 5 – TARIFFE

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dell'Unione entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e si

applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

#### Art. 6 – AUMENTO STAGIONALE

1. Non sussistendo le condizioni di cui all'art. 3 comma 6 del D. Lgs 507/1993, sulla pubblicità di cui agli articoli 12 comma 2, 14 comma 2, 3, 4 e 5, e dell'articolo 15 del citato D. Lgs nonchè sulle pubbliche affissioni di cui all'art. 19 limitatamente a quelle di carattere commerciale, non può essere applicata alcuna maggiorazione.

#### Art. 7 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonchè i poteri di sottoscrivere richieste, avvisi, provvedimenti relativi e quelli di disporre rimborsi, sono attribuiti al Funzionario Responsabile all'uopo designato. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al precedente comma sono interamente demandate al Concessionario.

#### Art. 8 - FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni può essere gestito direttamente dall'Unione. L'Unione si riserva la facoltà di affidare in concessione detto servizio, ove lo ritenga più economico e funzionale, ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22 comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990 n. 142, ovvero ai soggetti iscritti nell'Albo Nazionale dei Concessionari previsto dall'art. 32 del D. L.vo 507/1993.

### TITOLO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

#### Art. 9 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Costituisce atto generatore d'imposta la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili.

2. Si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

3. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:

- a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
- b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
- c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

#### Art. 10 - DEFINIZIONE DI LUOGO PUBBLICO E DI LUOGO APERTO AL PUBBLICO

1. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.

2. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che sono destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali e quelli ai quali chiunque può accedere una volta aperti, senza particolari autorizzazioni.

#### Art. 11 - SOGGETTO PASSIVO

1. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 507/93, soggetto passivo dell'imposta, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale viene diffuso il messaggio pubblicitario.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce, vende la merce o fornisce i servizi, oggetto della pubblicità.

#### Art. 12 - DICHIARAZIONE

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 12 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare apposita dichiarazione resa nel modello approntato dall'Amministrazione dell'Unione. Ai fini di evitare ogni forma di abusivismo nell'installazione di mezzi pubblicitari è fatto obbligo, ai soggetti passivi, di allegare alla suddetta dichiarazione copia del provvedimento autorizzatorio all'installazione rilasciato dagli organi competenti, nel rispetto della normativa vigente.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità cui consegue una nuova imposizione e l'obbligo dell'Unione di procedere al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi - purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta - e si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta da effettuarsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. La denuncia di cessazione va presentata entro tale termine.
4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di carattere annuale si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

#### Art. 13 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
3. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
7. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare,

con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati. Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali.

#### Art. 14 - APPLICAZIONE MAGGIORAZIONI E RIDUZIONE IMPOSTE

1. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.
2. Le riduzioni non sono cumulabili.

#### Art. 15 - PUBBLICITA' LUMINOSA E ILLUMINATA

1. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa d'imposta è maggiorata del cento per cento.
2. Per pubblicità luminosa si intende quella il cui mezzo è dotato di luminosità propria costituendo esso stesso fonte di luce; per pubblicità illuminata si intende quella resa visibile da sorgente luminosa esterna.

#### Art. 16 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Per la pubblicità ordinaria annuale, relativa a quella di durata superiore a tre mesi, la pubblicità effettuata con veicoli e a quella effettuata con pannelli luminosi e proiezioni, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione. Per le altre fattispecie imponibili, il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
2. Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito mediante versamento sul conto corrente postale intestato all'Unione ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario. L'importo dovuto è arrotondato all'unità di euro per difetto se la frazione è inferiore a cinquanta centesimi, per eccesso se è uguale o superiore.
3. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione prevista all'art. 13 del presente Regolamento.
4. Per la pubblicità inferiore all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione. Per la pubblicità annuale qualora l'imposta sia di importo superiore a 1.549,37 euro il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali anticipate, entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre,

#### Art. 17 - PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI O AREE COMUNALI

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento ai singoli Comuni facenti parte dell'Unione, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni d'affitto o di concessione, nonché della tassa o canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ove applicabile.

#### Art. 18 - PUBBLICITA' ORDINARIA

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo previsto dall'art. 12 del D. Lgs. 507/93 la tariffa dell'imposta si applica per anno solare e per metro quadrato di superficie.
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alle esposizioni di tali mezzi, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a mq. 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

#### Art. 19 - PUBBLICITA' CON VEICOLI

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 23, comma 1; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 23, comma 4.
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta all'Unione che ha rilasciato la licenza d'esercizio. Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa. Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario ha la residenza anagrafica o la sede.
3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli.
4. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.
5. Per i veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia superiore a mezzo metro quadrato.
6. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

#### Art. 20 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROTEZIONI

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare si applica l'imposta per metro quadrato di superficie e per anno solare.
2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella prevista.
3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno.
5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.



## Art. 21 - PUBBLICITA' VARIA

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'art. 12 comma 1 del D. Lgs 507/1993 e s.m.i..
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lanci di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella misura prevista dall'art. 15, comma 2 del D. Lgs. 507/1993 e s.m.i..
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2 dell'art. 15 del D. Lgs. 507/1993 e s.m.i..
4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura prevista dall'art. 15, comma 4 del D. Lgs. 507/1993 e s.m.i..
5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, salvo le limitazioni di cui all'art. 42, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è quella prevista dall'art. 15, comma 5 del D. Lgs. 507/1993 e s.m.i..

## Art. 22 - RIDUZIONI D'IMPOSTA

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 507/93:
  - a) per la pubblicità effettuata da Comitati, Associazioni, Fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali e sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti di beneficenza.

## Art. 23 - ESENZIONI DALL'IMPOSTA

1. Sono esenti dall'imposta, sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 507/93:
  - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposte nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.
  - b) L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
  - c) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

- d) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- e) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali e dalle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso nei negozi ove si effettua la vendita;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- g) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, esclusa quella effettuata sui battelli, barche e simili soggetta all'imposta ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. N. 507/1993;
- h) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di Comitati, Associazioni, Fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- l) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per le disposizioni di legge o di regolamento di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette.

### TITOLO III - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

#### Art. 24 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

2. Per i quantitativi e le ripartizioni degli impianti, si fa espresso riferimento al **PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI e all'ELENCO approvati dalla Giunta dell'Unione entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e periodicamente aggiornato dal medesimo organo.**

#### Art. 25 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - TARIFFE

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al Comune che provvede alla loro effettuazione, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato.

2. Il diritto è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità relativa ai manifesti ed agli altri mezzi affissi e per i quali il diritto viene corrisposto.

3. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascuno foglio di dimensioni fino a cm 70 x 100, nella misura stabilita per la classe V del Comune dal secondo comma dell'art. 19 del D.Lgs. n. 507/1993, distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.

4. Per le commissioni inferiori a 50 fogli il diritto di cui al precedente comma è maggiorato del 50 per cento.

5. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100 per cento.

6. Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.

7. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

8. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9 del D. Lgs. n. 507/1993; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.

#### Art. 26 - RIDUZIONE DEL DIRITTO

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 507/93:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 30;
- b) per i manifesti di Comitati, Associazioni, Fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categorie, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

#### Art. 27 - ESENZIONE DEL DIRITTO

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 507/93::

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

#### Art. 28- PAGAMENTO DEL DIRITTO

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, tramite c/c postale intestato all'Unione o al suo Concessionario in caso di affidamento outsourcing, utilizzando l'apposito bollettino indicato con decreto ministeriale.

#### Art. 29 - MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

- 1. Le pubbliche affissioni vanno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissioni che verrà annotata in apposito registro cronologico.
- 2. Le richieste devono comunque risultare da idonea commissione nella quale devono risultare le generalità del richiedente o della persona o dell'ente nell'interesse del quale il servizio viene richiesto completo di indirizzo e codice fiscale, la durata di esposizione con l'indicazione della data di inizio, l'oggetto del manifesto i quantitativi espressi in formato e numero di manifesti.

3. La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.
6. Nei casi in cui ai commi 4 e 5, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

#### Art. 30 - AFFISSIONI URGENTI, FESTIVE E NOTTURNE

1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore venti alle ore sette o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'oneri di cui all'articolo 28, del D. Lgs. 507/1993 essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

### TITOLO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

#### Art. 31 - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA E D'UFFICIO

1. Al fine del controllo e della manutenzione della base imponibile, le attività di accertamento in rettifica e d'ufficio sono svolte secondo le modalità e nel rispetto dei termini fissati dall'art. 1, commi 161 e 162 della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

#### Art. 32 - RIMBORSI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, il contribuente, con domanda in carta libera, può richiedere all'Unione ovvero al Concessionario, in caso di gestione in concessione, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. L'Ufficio Tributi

dell'Unione o il Concessionario effettua il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Al contribuente spettano per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo gli interessi nel rispetto del tasso di interesse legale.

### Art. 33 - PROCEDURA COATTIVA

1. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, e successive modificazioni ai sensi dell'art. 1, c. 163 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

### Art. 34 - CONTENZIOSO

1. Sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie di cui all'art.2 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 le controversie concernenti i tributi richiamati nel presente Regolamento. Valgono al riguardo ed ove compatibili, le disposizioni processuali contenute nel citato D.L.vo 546.

### Art. 35 - SANZIONI TRIBUTARIE

1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 13 del presente Regolamento, si applica, nei confronti del soggetto obbligato, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evaso in conformità a quanto dispone l'art. 23 del D. Lgs. n. 507/1993.

2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta, delle singole rate della stessa o del diritto, è dovuta, indipendentemente da quella di cui al precedente comma, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

3. Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre 30 giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati; sono ridotte alla metà se il pagamento viene effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

### Art. 36 - INTERESSI

1. Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano, interessi nella misura del tasso legale fissato ai sensi dell'art. 1284 del Codice Civile, con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno in cui sono divenuti esigibili ovvero dalla data dell'eseguito versamento. Il tasso di interesse e la modalità di calcolo sopra descritte si applicano anche per i periodi di imposta e per i rapporti tributari precedenti l'entrata in vigore della presente norma.

2. Per le somme dovute a qualsiasi titolo al contribuente sono dovuti allo stesso, a decorrere dalla data del pagamento dallo stesso, a decorrere dalla data del pagamento dallo stesso eseguito e del quale il Comune è tenuto al rimborso, gli interessi di mora nella misura e con le modalità di cui al precedente comma.

## Art. 37 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle pubbliche affissioni.
2. Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I, sezione I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.
3. Per le violazioni delle norme stabilite dal presente regolamento in esecuzione del D. Lgs. n. 507/93 e di quelle stabilite nelle autorizzazioni alle installazioni degli impianti si applica la sanzione da euro 103,00 a euro 1.032,00. Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni.
4. Il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, dandone avviso all'interessato a mezzo del verbale di cui al precedente comma, con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino dell'immobile occupato entro il termine nell'avviso stesso stabilito. Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso con avviso notificato. Se il rimborso non è effettuato mediante versamento a mezzo c/c postale intestato al Comune entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo del credito con le modalità di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato.
5. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3, il Comune o il concessionario del servizio, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria e disporre la rimozione delle affissioni abusive. In ambedue i casi, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al precedente articolo, il Comune provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero delle stesse.
6. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi. Nella medesima ordinanza deve essere stabilito il termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa, d'importo non inferiore a quello complessivamente dovuto.
7. I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione e all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui al comma 3 dell'art. 3 del D. Lgs. n. 507/1993.

## TITOLO V - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

### Art. 38 - OGGETTO

1. Il presente Titolo disciplina il piano generale degli impianti del Comune nonché le modalità per l'installazione ed esposizione dei mezzi pubblicitari e del rilascio della relativa autorizzazione comunale.

## Art. 39 – TIPOLOGIA E QUANTITA' DI IMPIANTI PUBBLICITARI

### A – TIPOLOGIA

1. L'indicazione delle tipologie, delle modalità per ottenere i provvedimenti per l'installazione degli impianti, nonché la ripartizione quantitativa, sono definite nel "Piano generale degli impianti", di cui al Titolo V del presente Regolamento.

2. I mezzi finalizzati alla diffusione di avvisi pubblici, messaggi pubblicitari e simili, sono suddivisi nelle seguenti categorie di utilizzazione:

- mezzi destinati alla pubblicità esterna;
- mezzi destinati alle comunicazioni mediante affissioni.

### B – QUANTITATIVI IMPIANTI AFFISSIONI

1. Quanto agli impianti per le affissioni, ferme restando le disposizioni di cui al Titolo V, il quantitativo unitario di esposizione è fissato in mq 12 per ogni mille abitanti, come previsto dall'art 18 comma 3 del D. Lgs. n. 507/1993. Considerato che la popolazione residente, al 31 dicembre 2011, nel territorio dell'Unione è pari a n. 5.982 abitanti (Briona 1.257 abitanti, Caltignaga 2.615 abitanti e Fara Novarese 2.110 abitanti), la superficie complessiva minima risulta definita in mq. 71,78 così ripartita:

- Comune di Briona superficie minima mq. 15,08;
- Comune di Caltignaga superficie minima mq. 31,38;
- Comune di Fara Novarese superficie minima mq. 25,32.

2. Inoltre, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 3 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, consente l'effettuazione di affissioni dirette su spazi appositamente individuati, siti sul suolo pubblico, in misura pari al 10% della superficie, eccedente il Piano Generale delle affissioni.

## Art. 40 - CRITERI GENERALI

1. Le caratteristiche e la tipologia degli impianti pubblicitari devono rispettare le prescrizioni del Titolo II, Capo I del Codice della Strada previsto dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 così come modificato dal D. Lgs 10 settembre 1993 n. 360 ed in particolare dall'art. 23, nonché le ulteriori prescrizioni previste dal Titolo II, Capo I, paragrafo 3 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 riguardante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

2. Ai sensi dell'art. 23, comma 6 del D. Lgs. 10 settembre 1993 n. 360, il Comune, in sede di esame delle richieste di installazione dei mezzi pubblicitari, potrà prevedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico. Saranno comunque rispettati i limiti, se più favorevoli, previsti nel Regolamento edilizio e di Polizia Urbana.

3. Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica dell'Unione, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

4. Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dalla Giunta sentiti i pareri dei Responsabili dei servizi di pubblicità ed affissioni, urbanistici, della viabilità e della polizia municipale.

## Art. 41 - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

1. Chiunque intenda installare nel territorio comunale impianti pubblicitari deve inoltrare apposita richiesta al Sindaco del Comune.

2. Qualora si intenda installare l'impianto su suolo pubblico, dovrà essere preventivamente richiesta l'apposita concessione di occupazione di suolo prevista dal vigente regolamento per l'applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.

3. Qualora si intenda installare l'impianto su suolo privato dovrà essere fornita dimostrazione dell'ottenimento o del possesso della disponibilità dell'area o del fabbricato interessato.

#### Art. 42 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda verrà rilasciata l'autorizzazione all'installazione oppure verrà data comunicazione motivata del diniego al rilascio.
2. Il funzionario responsabile all'atto della presentazione della domanda deve rilasciare al soggetto interessato una ricevuta recante le indicazioni di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 214/1990.
3. Se la domanda è inviata a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso debitamente firmato. Nei tre giorni dal ricevimento della domanda, il responsabile deve comunicare le indicazioni di cui all'art. 8, comma 2, della legge 214/1990.
4. Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile ne dà comunicazione al richiedente entro 10 giorni dal ricevimento, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In questi casi, il termine di cui al comma 1, decorre dal ricevimento della domanda regolare e completa.
5. Il termine di cui al comma 1 può essere sospeso una sola volta, fatto salvo il disposto del comma 4 del presente articolo, esclusivamente per la tempestiva richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già disponibili presso il Comune o che non possono essere acquisiti autonomamente. La richiesta di elementi integrativi può avere per oggetto anche la trasmissione, da parte dell'interessato, di elementi o allegati della domanda, che risultino prescritti dalle leggi o dai regolamenti vigenti e che siano diversi da quelli contemplati dal precedente art. 39.
6. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, il termine fissato nel comma 1 inizia a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti. Il suddetto termine non è interrotto da eventuali richieste di nuovi elementi integrativi, successivi alla prima.
7. Qualora la pubblicità sia effettuata su spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indispensabile del Comune, il pagamento dell'imposta di pubblicità non esclude il pagamento della tassa di occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche nonché di eventuali canoni di concessione.
8. L'autorizzazione s'intende rilasciata a condizione che il richiedente provveda alla periodica manutenzione del relativo impianto. Conseguentemente l'Unione ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzione e in genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino. In caso di mancata ottemperanza delle suindicate prescrizioni l'autorizzazione si intende revocata senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta.
9. Nel caso di mancata installazione nel termine di mesi sei, l'autorizzazione si intende revocata. Potrà essere riattivata previa presentazione di nuova istanza nei modi di cui all'art. 41.
10. L'autorizzazione non sostituisce la dichiarazione di cui all'articolo 13 del presente Regolamento che deve essere comunque e sempre presentata ai fini dell'assolvimento tributario di cui al Titolo II.
11. L'esposizione di mezzi pubblicitari è consentita senza il rilascio della prescritta autorizzazione nei casi di esposizione di targhe professionali di formato non superiore a cm. 40 x 40, di locandine, targhe o scritte sui veicoli in genere, di pubblicità relativa a vendite e locazioni di immobili posta sui fabbricati in vendita, fermo restando l'obbligo dell'assolvimento tributario di cui al punto 7.

#### Art. 43 - RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI O DEGLI IMPIANTI PER AFFISSIONI DIRETTE

1. Gli impianti pubblicitari installati senza aver inoltrato e/o ottenuto la prevista autorizzazione dell'installazione sono abusivi. Sono da ritenersi impianti abusivi anche quegli impianti per i quali si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione ai sensi del precedente articolo 42 comma 9.
2. Il Comune dispone, mediante ordinanza del Sindaco, la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi nonché la rimozione o lo spostamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, di tabelle murali, di



standardi o di impianti destinati alle affissioni dirette in altre posizioni del territorio del Comune quando ciò sia imposto da esigenze estetiche, di servizio o di viabilità, oppure da cause di forza maggiore quali la demolizione o la costruzione di edifici o altre esigenze di interesse pubblico.

3. Nell'ordinanza viene prevista, in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione o di spostamento entro il termine assegnato, l'esecuzione d'ufficio, addebitando le spese relative.

4. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, il Comune o il concessionario del servizio provvedono alla copertura della pubblicità abusiva o alla defissione o copertura delle affissioni abusive con successiva notifica di apposito avviso con invito all'utente a pagare le spese sostenute per la copertura e/o rimozione o defissione.

5. I mezzi o gli impianti abusivi rimossi a cura del Comune per inadempienze dell'utente all'ordinanza di rimozione sono sequestrati e custoditi nei depositi comunali a garanzia del pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia, nonché del tributo evaso. Nella stessa ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato previo pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni e delle spese sostenute per le operazioni di rimozione o defissione.

6. In mancanza della richiesta di restituzione, si procede alla vendita del materiale stesse tramite l'ufficio economato ed il ricavato viene incamerato dal Comune fino alla concorrenza del proprio credito. Qualora l'ufficio economato non provvede alla vendita per mancanza di acquirenti, lo stesso provvede alla distribuzione del materiale sequestrato, redigendo apposito verbale.

7. Qualora non sia possibile identificare il responsabile della pubblicità abusiva, si procede direttamente al sequestro e la relativa ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni.

#### Art. 44 - LIMITAZIONE ALLA PUBBLICITA' EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI

1. E' consentita, nel territorio comunale, la pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori e simili, secondo quanto stabilito dall'art. 23 del D. Lgs 30/04/1992 n. 285, così come modificato al D. Lgs. 10/09/1993 n. 360 con le seguenti limitazioni:

- a) la pubblicità, effettuata in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 22,00 alle ore 8,00;
- b) è parimenti vietata la pubblicità con apparecchi amplificatori e simili, in prossimità di case di cura e di riposo, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto;
- c) l'intensità della voce e dei suoni deve essere in ogni caso attenuata e tale da non arrecare disturbo acustico alle persone.

#### Art. 45 - IMPIANTI DESTINATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Rientrano fra gli impianti pubblici, tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e collocazione, sono destinate alle affissioni di natura istituzionale, sociale e cessionario, secondo le norme di cui al D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e del Titolo III del presente Regolamento.

2. Gli impianti hanno le seguenti caratteristiche e tipologie:

- a) sono costituiti, di norma, da strutture metalliche che supportano tabelle aventi dimensioni multiple del modulo di cm. 70 x 100 atte a contenere manifesti così come definiti dal comma 4 dell'art. 47 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 concernenti il Regolamento di attuazione del nuovo codice della Strada;
- b) a seconda della loro struttura e dimensione, gli impianti vengono così ripartiti:
  - TABELLE MONOFACCIALI, supportate o meno da pali di sostegno, collocate su posizioni murali o in aderenza a muri o comunque costituite di una sola faccia, posizionate in senso verticale o orizzontale rispetto al piano stradale

- TABELLE BIFACCIALI (STENDARDI), costituite da tabelle del tipo di cui alla lettera a) supportate da strutture in ferro di sezione adeguata, opportunamente protette da zincatura a caldo, e i cui pali di sostegno siano ancorati al suolo in modo da assicurare stabilità statica all'impianto.
- IMPIANTI GRANDI FORMATI (POSTERS) costituiti da quegli impianti normalmente destinati alle affissioni di natura commerciale e possono essere collocati su pareti, ovvero su palificazioni di sezione adeguata e tale da assicurare la stabilità statica del manufatto.  
Detti impianti devono essere costituiti da materiale resistente alle intemperie e possono, all'occorrenza, essere collocati in posizione bifacciale.

### 3. Quantità degli impianti:

- a) la superficie minima complessiva degli impianti è quella indicata nel precedente articolo 39, lettera B);
- b) essa è interamente posta nella disponibilità del servizio pubblico;

Detta superficie è ripartita nelle seguenti fasce di utilizzazione, con indicazione per ciascuna fascia del quantitativo percentuale rispetto alla superficie complessiva.

#### - IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI DI NATURA ISTITUZIONALE:

Vi rientrano tutte le comunicazioni amministrative e sociali effettuate dal Comune, dallo Stato, dalle Province e dalle Regioni o altri Enti Pubblici (escluso le affissioni elettorali) per un quantitativo pari al 20% della superficie minima complessiva di cui all'art. 39, lettera B);

#### - IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI SOCIALI E COMUNQUE PRIVE DI RILEVANZA ECONOMICA:

Vi rientrano in particolare gli impianti, localizzati con criteri zonali, destinati all'affissione di necrologi ed ove del caso regolati con opportuno disciplinare per un quantitativo pari al 10 % della superficie minima complessiva di cui all'art. 39, lettera B);

#### - IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI COMMERCIALI:

Vi rientrano tutti gli impianti attraverso i quali il servizio pubblico si riserva la collocazione dei manifesti aventi rilevanza economica e per la parte non affidata a soggetti privati per un quantitativo pari al 70% della superficie minima complessiva di cui all'art. 39, lettera B);

#### - IMPIANTI DESTINATI A PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE :

In eccedenza alla superficie complessiva di cui alla lettera a) viene disposta l'attribuzione a privati per l'installazione di impianti pubblicitari per l'affissione diretta una superficie massima pari al 20% della superficie obbligatoria prevista dall'art. 18 comma 3 del D. Lgs 507/1993.

### 4. Vengono confermate le localizzazioni, i quantitativi e le tipologie degli impianti per le affissioni già installate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

## Art. 46 - ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

1. Ai sensi dell'articolo 3, del D. Lgs 507/93, verranno attribuiti a soggetti privati, diversi dal Concessionario del pubblico servizio e in forma concessoria, la facoltà di installare impianti per l'effettuazione di affissioni dirette. La superficie complessiva assegnabile a tale scopo è fissata in 10% della minima superficie prevista dall'art. 18, comma 3, del citato D. Lgs 507. Detta superficie non è compresa in quella complessivamente destinata al servizio pubblico secondo il disposto cui al precedente articolo 39, talché deve considerarsi eccedente la disponibilità pubblica, e riferita esclusivamente agli impianti di grande formato.

Tali impianti devono essere forniti e collocati a cura e spese del privato richiedente nel rispetto di tutte le norme previste per gli impianti pubblicitari e specificate negli artt. 38 e seguenti del presente Regolamento.

2. Detti spazi, ove del caso, saranno affidati in concessione ai privati mediante la procedura concorsuale della licitazione previa predisposizione di apposito capitolato d'onori che preveda la durata della concessione, l'ammontare del deposito cauzionale, l'obbligo del pagamento di un canone di concessione e della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche se collocati, gli impianti, sul suolo

pubblico nonché tutte le disposizioni cautelative con esplicito richiamo alle procedure concernenti le autorizzazioni relative agli impianti pubblicitari.

## TITOLO VI - NORME FINALI

### Art. 47 - NORME FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni di cui al Capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507.

### Art. 48 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2013 e sostituisce tutte le norme in precedenza approvate nella materia
2. Viene contestualmente abrogato il Regolamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni approvato dal Consiglio Comunale di Briona in data 24.10.1994 con atto n. 30, dal Consiglio Comunale di Caltignaga in data 21.10.1994 con atto n. 20 e dal Consiglio Comunale di Fara Novarese in data 18.10.1994 con atto n. 32.